

REGIME DEI MINIMI

All'inizio del 2015, derogando la Finanziaria, un emendamento al decreto Milleproroghe ha riabilitato il decreto legge 98 del 2011, prolungando per un altro anno la vita del regime dei **minimi**.

Si ricorda che possono accedere al regime dei minimi coloro che:

- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000,00 €;
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali superiori a 15.000,00 €.

Il **reddito imponibile** è calcolato come mera differenza tra i ricavi e i costi sostenuti per l'attività. Su tale reddito viene applicata l'imposta sostitutiva al 5%.

Semplificazioni contabili e dichiarative:

- esonero da registrazione, tenuta delle scritture contabili;
- non sono assoggettati a ritenuta d'acconto;
- esonero da adempimenti IVA (liquidazioni e dichiarazioni);
- esonero dall'applicazione degli studi di settore.

Adempimenti obbligatori:

- conservazione e numerazione delle fatture emesse e certificazione dei corrispettivi;
- assoggettamento a imposta di bollo di euro 2,00 se le fatture emesse sono di importo superiore a euro 77,47;

Cause di decadenza:

Il professionista decade dal regime dei minimi nel medesimo anno in cui si verifica il superamento del limite dei ricavi di oltre il 50% della soglia massima di 30.000,00 euro (45.000,00 euro).

Il professionista decade dal regime dall'anno successivo se:

- supera il limite di ricavi di non oltre il 50% della soglia massima;
- acquisti nel triennio precedente beni strumentali per un valore di almeno 15.000,00 euro.

DIZIONE DA INDICARE IN FATTURA DA PARTE DI UN PROFESSIONISTA NEL REGIME DEI MINIMI:

“Operazione ai sensi dell'ex art. 27, c. 1 e 2 D.L. 98/2011 convertito nella L. n° 111/2011.”

Nel caso si fatturi ad un soggetto con partita iva è necessario aggiungere la seguente dizione *“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22/12/2011 prot. 185820.”*

Firenze, 5 maggio 2015